

*STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n°4 del 20-02 -20005 la finanziaria 2005 in pillole

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :castellanovincenzo@virgilio.it
VINCENZOCASTELLANO2@VIRGILIO.IT
Sito web: www.castellano.it

1)NUOVE Aliquote IRE anno 2005

FINO a 26.000€ Aliquota 23%

Da 26.000 a 33.500€ Aliquota 33%

Da 35.500 a 100.000€ Aliquota 39%

Da 100.000 Aliquota 43%

Per i redditi superiore a 100.000 € addizionale del 4%

Deduzione coniuge a carico € 3200,figlio a carico cadauno 2900€, figli minori di tre anni 3450€, figlio portatore di handicap 3700€

2)LOCAZIONE IMMOBILI

I fitti non devono essere d'importo inferiore al 10% del valore catastale in mancanza scatterà la rettifica del valore denunciato ai fini reddituali e registro

3)ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE

CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' ORDINARIA

gli accertamenti possono essere effettuati quando in due periodi su tre consecutivi l'ammontare dei ricavi da studi è superiore a quelli dichiarati.

4)INTRODUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA (P.F.C.)

Con la pianificazione il contribuente concorda con il fisco il suo reddito per un triennio a partire dal 2005.

Il procedimento si realizza attraverso una proposta che il fisco invierà ai contribuenti,che avranno 60 giorni di tempo per aderirvi

EFFETTI PER IL CONTRIBUENTE

La copertura dagli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi.

-parziale copertura di quelli IVA(non possono essere quelli analitici induttivi e quelli induttivi basati sull'inattendibilità della contabilità).

EFFETTI NEGATIVI

L'ambizione per il FISCO dei poteri di accertamento viene meno quando non siano osservati gli obblighi IVA (basterà violare un obbligo formale IVA oppure ammortamenti erroneamente calcolati,per rendere priva di effetti la P.F.C.)

SOGGETTI ESCLUSI

-non risultano in attività in almeno uno dei periodi d'imposta 2002/2003/2004;

-ammessa di dichiarazione dei redditi per un periodo negli anni 2002-2003-2004

-omessa comunicazione dei dati per gli studi di settori

5) IRAP

La deduzione sale da 7500 a 8000.

Viene infine riconosciuto uno sconto di 20.000€ per ogni nuovo assunto (40.000 nel sud) che incrementano la base occupazionale.

6) RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Nuova tornata per le rivalutazioni delle partecipazioni in società non quotate: entro il prossimo 30 giugno 2005 sarà infatti possibile rideterminare il costo dei titoli da parte delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre, successivamente, la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi.

Inoltre, mini-sanatoria per le perizie non effettuate entro i termini precedentemente fissati dalle diverse disposizioni di legge che si sono via via succedute.

Sono queste due disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005 ai commi 376 e 428.

Il nuovo termine

Il primo dei due commi prevede che nell'articolo 2, comma 2, del dl 282 del 2002, le parole 30 settembre 2004, ovunque le stesse ricorrano, sono sostituite dalle parole 30 giugno 2005. In sostanza le modifiche normative comportano:

- la possibilità di rideterminare il costo dei terreni e delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche alla data del 1° luglio 2003;
- la necessità che la perizia e la relativa imposta sostitutiva siano adempimenti effettuati entro il 3° giugno 2005.

7) AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Per le riserve è ritorno al è passato

Sui fondi in sospensione di imposta si torna al passato: l'affrancamento è possibile con due aliquote differenziate e ottenendo il beneficio della non imponibilità in capo all'impresa che distribuisce. Il versamento dell'imposta sostitutiva, però, non potrà essere rateizzato ma dovrà avvenire in una unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo Irpef o Ires per il 2004. Infine, ai fini della valutazione della convenienza dell'affrancamento dei fondi si dovranno tenere in considerazione le novità relative alle modalità di imposizione sulle società.

Sono queste alcune delle considerazioni che devono essere effettuate alla luce della lettura delle disposizioni contenute nei commi da 473 a 478 della Finanziaria per il 2005 e che regolano le modalità di affrancamento dei fondi e delle riserve in sospensione di imposta.

I precedenti provvedimenti. I commi 473 e 478 della legge differenziano la misura dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini dell'affrancamento. Infatti:

- in generale, per le riserve e i fondi, è dovuta una imposta sostitutiva del 10% calcolata sull'ammontare complessivo o parziale dei predetti elementi. L'imposta è sostitutiva sia delle imposte sui redditi che dell'Irap;
- per le riserve di rivalutazione dei beni di impresa di cui, per esempio, alla legge 342 del 2000 comprese le riserve costituite in relazione all'articolo 14 della predetta legge, l'imposta sostitutiva è del 4%. La prima differenziazione rispetto all'ultimo precedente normativo in materia (cioè l'articolo 4 della legge 448 del 2001 poi prorogato dall'articolo 3 del decreto legge n. 282 del 2002) riguarda proprio la misura dell'imposta sostitutiva.